

## BGE 13 I 363

Bundesgericht (BGE), 1887-01-01, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge\\_13\\_I\\_363](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_13_I_363)

FR: ATF 13 I 363

IT: DTF 13 I 363

### Volltext

862 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. gar nid>t  
3weifer~aft fein fann, nid>t Gad>e ber \ßarteien fO~bern Gad>e be~ 8lid>ter~. !l1id>t bie  
\ßartei, fonbern be~ mtd>ter (ller t~priifibent) ernennt Me Gad}k)erftiinbigen (~rt. 97 unb  
114 ber ~ik)il»ro!efiorbnung), nid>t bie \ßartei fonbern ber 8lid}ter leitet bie Unterfud}ung  
be~ Gtreitobiefte~ ~u.rd> bie . Gad}l>erftiinbigen unb inftruiert bie .8e§tern (§ 98 Ib.lidem);  
md>t ber \ßartei, fonbern ber >8e~Lirbe ("au ben ~ften/l) ~~rb ba~ ten ber  
Gad>l>erftänbigen eingereid>t (§ 99 lbdem)~ ben \$adeien wirb ba~felbe blo~ 3ur  
@infid}t auf ber t~ biefer fraren gefc\$Hd>en mellimmungen ift eg UÜberftänblid> Ulie ber  
\ßartei, ber ja gefe§lid> eine @inUlitfung auf bie @~i';rten gar nid>t 3ufle~t, aUfgegeben  
Ulerben fonnte, bag om '()bergerid}t~präfibenten gar nid>t tm Gmne btefer ~u~age,  
fonbern burd}llu~ gemäu ben gefe~:id}:n >8eftimmungen berfa~ren Ulorben; e r ~at bie en  
~rift (nid>t ber \ßartei fonbern ber tgfat131ei) etn3ureid}en. :!>emnad } war eg benn aber  
aud} Gad>e be1\ 8lid}terg unb nid>t ber \ßartei, für bie mei~ b:ingung .. beg  
Gad}berjlänbigengutad}teng AU forgen. @1\ butften Ut~t ~ranU~tlfolgen. 6um  
!l1ad}t!>ei(eber ~artei baran ge- fnuopt . we.rben, bau btefelbe nid>t im Gtanbe war, einer  
bLiflig gefe~Ultbrtgen, bon l>ornegerein nid>tigen, ~u~age nad}Au tene Gd}ruBna~me  
be~ '()bergerfd}teg be~ sranton~ Bug bom 24. Geptemoer 1887 aufAu~eben fo muf3 tie1\  
felbftk)erjlänblid} aud} bie ~uff}ebung beg auf biefer Gd}ruBna~me berugenben  
@nblft~eH~ bom 22. '()ft.ober abf}in nad> fid> 3ie~en. :!>emnad } f}at bag ~unbe§gerid}t  
erfannt: :!>er 8lefurß Ulirb al~ begrünbet erfrCirt unb e~ werben mit. f}in bie angeford>tene  
Gd>lufina9me beg '()bergerid}te~ be~ stan~. 1: H. Gillubens- und Gewissensfreiheit.  
Steuern zu Kultuszwecken. N' 61. 363 tong ,8ug bOrn ~4. Geptember 1887, fOUlie bie auf  
betfelben beruf}enbe @ntfd>eibung biefeg <33erid}t~ Dom 22. (lftober 1887 ilufge~oben.  
D. Glaubens- und Gewissensfreiheit. Steuern zu Kultuszwecken. Liberia de conscience et  
de croyance. Impots dont le produit est affecta aux frais du culte. 61. Sentenza nella  
causa della Municipalita di Biasca contro il Governo ticinese. A. Presentando all'assemblea il  
eonto preventivo per l'anno 1886, la Munieipalita di Biasca, - in ossequio a ripetute istanze  
pervenutele in epoche anteriori da diversi eattoliei ehe volevano essere dispensati dal  
sopportare le spese del culto eattolieo, e forte altresì di una precedente risoluzione dell'as-  
semblea ehe l'autorizzava a fare Ja spesa di un eensimento delta popolazione dei Rorgo  
seondo il culto a cui apparte- nesse ogni singolo eittadino, onde addivenire aHa istituzione  
di un « budget dei culti » separato da quello generale, - di- videvalo in due prospetti distinti,  
nell'uno dei quali figura- va no le spese per l'amministrazione dei Comune in generale, nell'  
altro quelle speciali per il culto, e proponeva ehe l'im- porto totale delle une e delle altre (fr.  
18,34244 c. + 1310 Cr. 22 c. = fr. 19,653 66 c.) venisse prelevato« mediante im- posta e  
mereimonio eomunale. » R Ottenutane l'approvazione ai 17 gennaio 1886 e con- seguito  
dall' Assemblea comunale, i130 maggio successivo, un credito suppletorio di fr. 1329 i8 e.  
con cui far fronte al- rallmento delle spese per il culto, derivato dalla nomina di un eanonico

coadjutore stata Catta nell'intervallo, la prefata Municipalità risolveva : . ai 17 ottobre: « di allestire la tabella d'imposta per le spese 364 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. di culto e di ripartire le medesime in un tanto per ogni anima, incaricando a ciò fare il sindaco ed il segretario, ed ai 4 novembre : « di approvare il prospetto d'imposta allestito da questi ultimi per le spese di culto e di ordinarne l'incasso » (in ragione di 1 fr. 25 c. per testa d'abitante d'ogni età e sesso, che non dichiarasse di essere reusito dal grembo della chiesa cattolico-apostolico-romana. E da notare: ( { 10 che nel frattempo, cioè ai 18 giugno '1886, essendo stato pubblicato nel cantone il « regolamento esecutivo della legge 28 gennaio 1886 sulla libertà della chiesa cattolica e sull'amministrazione dei beni ecclesiastici, } ) il quale (art. 2) stativa: « doversi considerare come cattolici apostolici romani tutti quei cittadini che, essendo stati battezzati secondo il rito cattolico-apostolico-romano, non abbiano dichiarato per iscritto di essere usiti dal grembo della chiesa, » } circa trecento cittadini di Biasca avevano appunto fatto questa dichiarazione; 2° Che giusta l'art. 4 della legge ticinese 7 dicembre 1861 sulle taglie comunali - « l'imposta sui diversi enti imponibili si deve ripartire come segue : « La quota da percepirsi sul mercimonio, ove sia ammessa, viene elevata e dedotta dalla somma totale del preventivo. Il rimanente viene caricato: a) ) sei decimi sulla sostanza ; b) » quattro decimi, metà sul focatico e metà sul testatico. } ) 30 Che per l'art. 2 della stessa legge i minorenni sono esonerati dal pagamento della taglia sul testatico. C. Addì 11 novembre diversi cittadini di Biasca sporgono formale reclamo presso il Consiglio di Stato del cantone Ticino contro « l'arbitrario operato » del loro Municipio, ed il Consiglio di Stato, ordinata dapprima una inchiesta amministrativa va circa i fatti in esso reclamo accennati, decretava ai 7 dicembre 1886, sulla scorta delle emergenze della medesima: 10 « Gli atti tutti, unitamente al rapporto dei delegati all'inchiesta amministrativa. vengono trasmessi all'istruttore H. Glaubens- und Gewissensfreiheit. Steuern zu Kultuszwecken. N° 6i. 365 giudiziario perché proceda ad una pronta inchiesta penale intorno ai fatti suaccennati. » 20 « La Municipalità di Biasca, sotto la multa di fr. 500, ordinerà immediatamente la sospensione della esazione dell'imposta pel culto e degli atti. - s. ecuti - i - he f? s. sero - ? corso, nonché la restituzione al domicilio del cittadino dell'importo delle bollette che fossero già state esatte, e ciò senza pregiudizio dell'azione penale. » . ' •• Adduceva segnatamente a motivazione di tal dispositivo le ragioni che seguono : « risulta dal preventivo del 1886 che non vi era alcun bisogno di altre imposte a coprire le spese generali dell'amministrazione comprese le spese di culto, che dovevano, come di legge e per risoluzione dell'assemblea, coprirsi coll'unica imposta comunale - e - ol - erlmo Olo In un solo bollettario . - avere il Municipio in vista della nomina del canonico Gerini, avvenuta posteriormente all'approvazione del preventivo, ottenuto dall'assemblea un credito supplementario, superiore al bisogno, per modo che venne provveduto anche a questa spesa straordinaria, senza ricorso ad imposte arbitrarie; - es - er? del resto la esazione di una, speciale imposta sul culto in parte e nulla, quando anche la Municipalità l'avesse risolta in modo regolare e l'assemblea approvata, perché contraria al contesto della legge 7 dicembre 1861 sulle taglie comunali ed in specie agli art. 2 e 4 della legge stessa. » D. Contro questo decreto ricorreva il 20 dicembre il Municipio di Biasca appo il s. tesso Consiglio di Stato, domandando: in prima linea, (e di essere ammesso all'assemblea delle proprie giustificazioni collegiate - s. r. lte, previo esame di tutti gli atti riflettenti la contenzione. » (reclamato del 11 novembre, rapporto del delegato amministrativo, ecc.) che non gli erano peranco stato concesso; eventualmente « che il suo atto di ricorso venne inoltrato al Gran Consiglio, acciò questo annulli in ogni e s. mgola parte il

decreto governativo dei 7 dicembre. )} Ma il Consiglio di Stato, ~6(f A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. ( { Ritenuto ehe i decreli governativi so no esecutivi non ostante appello e ehe la parte ehe vuol aggravarsi fo deve fare nei modi e termini preserilti daJla regge 27 novembre 1863, insinuando il proprio rieurso aJ mezzo commissariale, previa l'intimazione di una copia ai ricorrenti medesimi; » Che il Consiglio di Stato non puo farsi trasmissore al Gran Consiglio dei ricorsi contro il proprio operato, se non quando intervenga formale aUo di appeUazione al Gran COD- siglio medesimo a sensi della citata legge. " ; » ehe quando il Consiglio di 8tato, dietro regolare inchie- sla, ravvisa nei fatti in quella accennati il earattere delittuoso, non puo uhel'iormente oocuparsene, e deve rimettere d'oftl- eio l'inearto all' autorita giudiziaria, uniea competente in ma- teria, avanti la quale la parte denunciata e ammessa a pro- durre le proprie giuslificazioni, eon tutti i mezzi di prova aeeonsentiti daJla proeedura ; » Risotveva, ai 7 gennaio 1887 e in base alla coslante pra- liea : « non farsi luogo al gravame di eui sopra. » E. Di qui l'attuale ricorso, 5 febbraio 1887, al Tribunale federale, ehe i signori Santino Delmue e lite-eonsorti diehia- rano d'interporre eontro amendue i decreLi governativi', 7 di- eembre 1886 e 7 gennaio 1887, a mente dell'art. 59 deJla legge organieo-giudiziaria federale e vuoi co me memhri della ~fu nieipalita di Biasca, vuoi altresl eome semplici privati. « n ricorso, } ) essi dicono, { ( e hasato, da una parte, sulla viola- zione deli' art. 4 della costituzione federale, eorrispondente all'art. 4 di quella tieinese, ovvero sia sul titolo delta deue- gata giustizia risultante dalla ineompleta audizione delle parti e dalla disuguaJe applieazione deHa legge, e dall' altra parte sulla violazione deli' art. 49 a!. 6° della eostituzione federale (relativo alle imposte di culto). » A conforto poi di questa Info duplice tesi i rieurrtenti adducono, per sommi eapi, le argomentazioni ehe seguono : Avere il Consiglio di Stato dichiarato es so medesimo, nel suo seeondo deereto, ehe Ia quistione sollevata: dai rieurrtenti dell' 11 novembre appartiene al novero delle amministrative H. Glaubens- und Gewissensfreiheit. Steuern zu Kultuszwecken. N° 61. 367 non-contenziose, le quali vogliono essere istrotte e giudieate aHa stregua della legge 27 novembre 1863, eppero - giusta rart. :1.0 di questa - a sensi degli art. 186,187,189 - 192 della legge organieo-comunale del 1.3 giugno 1854, ehe san- zionano un sistema di guarentie a tutela della piena audizione delle parti. Nessuna di queste garantie essere pero stata ri- spettata in confronto dei ricorrenti : non quella dell'art. 186, .ehe vDole s'insinuino i gravami in duplo presso il eommis- sario governativo, poiehe il gravame dell' H nove.mhre fu in- sinuato direttamente presso il Consiglio di Stato, senza la contemporanea intimazione al Munieipio ; non queHa dell'ar- tieolo 189, poiehe il Consiglio di 8tato pronuneio in prima istanza sul gravame, ordinando una inehiesta ehe saria spet- tata al commissario, senza informarne prima il Munieipio, ehe privo eost dei suo primo giudiee naturale ; non quella dell'ar- tieolo 192, poiehe il j\\lunicipio non fu punto sentito in merito a detta inchiesta ed alle sue risultanze e deferito nulladimeno 15enz' altro alla autorita penale. A versi quindi in concreto un giudizio prolato da un giudice ineompetente. in seguito ad arbitrario procedimento e senza \ audizione delle parti inte- ressate ed essere Ia situazione resa aneor piit grave ed in- giusta a loro danno dal seeondo decreto governativo, atteso- ehe, eontrariamente al ehiao teslo dell'art. 6 della legge del 1863, il Consiglio di Stato abbia respinto anehe l'istanza d'i- noltro dei rieurso al Gran Consiglio, trincerandosi a tal uopo dietro il futile pretesto ehe non si era, eome vorrebhe la legge del 1863, intimato un duplo dei ricorso stesso ai reclamanti dell' 1 t nm'embre, dei quali d'altronde s'ignorava dal Muni- ,eipio persino il norne. Non potere difatti il Consiglio di Stato invoeare solo eontro del Uunieipio i disposti della legge del 1863, ma doverli esso applicare in pari modo e misura a tutte Je parti interessate. Non avendolo fatto, si eonclude,

rine- guaglianza di trattamento non potrebb' essere piit manifesta. Emergere la violazione del principio inserito all'art. 9 ultimo comma della Costituzione federale, così come fu ripetutamente interpretato da questa Corte, specie nei suoi giudizi nelle cause Bonmati e Pelli, dall'obbligo che il decreto governativo XIII - 1887 26 I I', I 368 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung datato del 7 dicembre 1886 vorrebbe fare al Municipio ricorrere di ripartire ad ogni modo la querelata imposta, per le spese del culto secondo le regole additate dalla legge 7 dicembre 1861 sulle taglie comunali, conciossiacché la imposizione di simile obbligo equivalga in effetto precisamente a dire che le spese del culto cattolico-romano devono essere pagate coi denari di tutti i contribuenti, compresi quelli che già dichiararono di essere usciti dal grembo della Chiesa cattolica romana. Non essere del resto la imposta speciale di cui si tratta una vera taglia comunale, ma un contributo che i cittadini s'impongono volontariamente per sopperire ad un budget dei culti istituito affatto indipendentemente da quello comunale, e non potersi dire quindi che nell'ordinaria riscossione il Municipio ricorrente abbia oltrepassato nei poteri che conferivagli la costituzione cantonale (art. 19), né il mandato emessogli dalla propria assemblea. Essere chiaro invece, da una parte, che col far servire la risorsa generale della tassa di merimonio al pagamento delle spese di una comunità religiosa si creerebbe precisamente ciò che l'invocato art. 49 al. 60 ha voluto proibire, e d'altra parte, che senza una patente offesa a questo articolo anche il prelevamento del testatico ed el focatico su tutti gli abitanti per tutte le spese, comprese quelle del culto, tornerebbe, rispetto alle famiglie composte di appartenenti di diverse confessioni, di un' assoluta impossibilità. F. Nella sua memoria responsiva del 5 ultimo scorso aprile il Governo ticinese, premesso il rimando che i ricorrenti non hanno qualità sufficiente per aggravarsi dai decreti in querela, siccome quelli che furono diretti, non contro le loro persone, ma contro la municipalità di Biasca, che costituisce un tutt' altro soggetto giuridico (dal quale i ricorrenti non ebbero mandato di sorta), e risguardano essenzialmente atti che si riferiscono alla di lei amministrazione, ed osservato altresì che per decreto 24 marzo 1887 i ricorrenti furono già posti in istato d' accusa davanti al Tribunale distrettuale di Bellinzona-Riviera per abuso d'ufficio, domanda la reiezione II. Glaubens- und Gewissensfreiheit. Steuern zu Kultuszwecken. No 61. 369 pura e semplice del ricorso per le seguenti considerazioni : Non reggere gli argomenti desunti dall' asserta violazione delle garanzie sancite dalla legge del 1863, conciossiacché il reclamo del 11 novembre 1886 al Consiglio di Stato non debba essere riguardato come il primo atto di una causa amministrativa, ma sibbene come la delimitazione all'autorità superiore di atti arbitrari, illegali, delittuosi, consumati da una subalterna, in confronto della quale denuncia l'autorità superiore era, per suo istituto, obbligata a procedere d'ufficio ed a deferire i fatti lamentati al magistrato penale. Essere quindi applicabili in concreto ed essere anche stati applicati gli articoli 196 e 197 della legge comunale del 1854, i quali non hanno a che fare colle cause di amministrativo non-contenzioso. Essersi bensì citata nel decreto del 7 gennaio 1887 la legge del 27 novembre 1863, ma di transenna soltanto e per dire ai ricorrenti che anche in confronto con questa legge, essi erano usciti di carreggiata in fatto di procedura, mentre la considerazione più importante del decreto stesso è evidente- mente quella per cui fu conservata la questione il carattere suo proprio e particolare di un intervento per la tutela dell'ordine pubblico edella pubblica moralità. Non potersi ravvisare poi nel procedimento alternativo verso il Municipio di Biasca in dipendenza dai ridetti art. 196 e 197 gli estremi della denegata giustizia, conciossiacché il Consiglio di Stato non abbia né rifiutato il suo ministero, né fatto applicazione arbitraria di legge alcuna, né ritardata ai ricorrenti la realizzazione di pretesa riconosciuta fondata, ma al tutto e pna-

mente rispettata la legge. E doversi, dei reso, rimarcare che se anche, tra le diverse interpretazioni di cui una legge è suscettibile, il Consiglio di Stato si fosse appigliato ad una che potesse sembrare meno corretta, neppure in questo caso si potrebbe parlare di denegata giustizia, senza contare che i ricorrenti fondano questa unicamente sopra una asserita offesa al diritto processuale cantonale, la cui applicazione spetta ai Cantoni soltanto. Parimenti non potersi parlare in concreto caso di una violazione dell' art. 49 al. 6° della costituzione federale, atteso che l' art. 1370 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. che questo non abbia nulla a vedere coi querelati decreti governativi, non avendo il Consiglio di Stato decisa con essi la questione: se le spese del culto debbano essere pagate in Biasca dai soli cattolici o anche degli evangelici, - questione anzi per Cost dire ignorata da lui, - ma semplicemente che il procedere di quella Municipalità era irregolare, illegale, vessatorio e delittuoso, tale quindi da rendere necessario l'intervento d'ufficio del Governo. G. Prendendo argomento da una relativa avvertenza fatta dal Governo rispondente, in coda alla surriferita sua memoria, il giudice federale relegato all'istruzione della causa invitava dappoi i ricorrenti a spiegarsi: ( se fosse tuttora pendente il ricorso della Municipalità di Biasca al Gran Consiglio contro il decreto governativo 7 gennaio 1887, nonché sul contenuto dello stesso, » e riceveva in risposta la dichiarazione che il ricorso stesso era stato da detta Municipalità con apposita risoluzione comunicata anche al Consiglio di Stato, formalmente ritirato. H. Nelle successive allegazioni di replica e duplice amende le parti mantengono intatte le rispettive conclusioni di annullazione dei due decreti governativi e di reiezione del ricorso, applicandosi particolarmente a dimostrare: I ricorrenti: a) che a legittimare la loro qualifica per aggravarsi non avevano bisogno di produrre nessuna risoluzione municipale a tal uopo, poiché sopra i membri componenti il municipio 4 hanno firmato il ricorso e 10 hanno firmato anche come privati cittadini a difesa dei propri diritti individuali; b) Che il reclamo 11 novembre 1886 di alcuni Biaschesi al Governo non poteva costituire una denuncia penale, che avria dovuto sporgersi in ogni caso ai magistrati dell'ordine giudiziario, ma l'inizio di una vera causa di amministrativo non contenzioso da istruirsi aveva stregua della legge 27 novembre 1863, epperò in contraddittorio fra le parti, mentre invece fu istruita e decisa senza che il Municipio di Biasca abbia mai potuto far valere le sue ragioni; d'onde la denegata giustizia H. Glaubens- und Gewissensfreiheit. Steuern zu Kultszwecken. N° 61. 371 per indebita limitazione del diritto alla libera audizione; c) Che il Consiglio di Stato ha coi suoi decreti realmente deciso. almeno per il 1886, anche la questione, se le spese del culto cattolico debbano essere pagate in Biasca eziandio dagli evangelici, cioè ossia anche per essi, quando non vengano annullati, le due spese verrebbero comprese nel budget comunale e coperte col prodotto della imposta comunale, la quale sarebbe caricata egualmente a tutti i contribuenti senza nessuna distinzione tra cattolici e non-cattolici. Non essere esatto il dire che l'imposta prelevata a tenore del budget generale basti a coprire anche le spese del culto. Il Governo, ad a: che non basta firmare individualmente, un allegato di causa, qualificandosi agenti del Municipio di Biasca, sia pure che il numero dei firmati costituisca la maggioranza di esso, ma occorre accompagnare l'istanza coll'effettivo mandato, che in concreto sarebbe la copia della relativa risoluzione municipale; ad b. Che statuendo il decreto governativo 7 dicembre 1886, riscontrarsi nel factum del Municipio di Biasca gli estremi contemplati dagli art. 196 e 197 della legge organica comunale, ossia quelli di un reato previsto dal codice penale, l'autorità doveva intervenire d'ufficio e trasmettere l'incarto senza ulteriore procedimento né contraddittorio al magistrato penale, presso il quale soltanto il Municipio stesso avria poi potuto esigere che fosse

rispettato in suo confronto il principio della completa audizione in giudizio; ad c. Che j ricorrenti non hanno distrutto in replka il va- lore degli argomenti addotti a prova della illegalita ed arbi- trarieta della imposta in querela prelevata dal Municipio di Biasca e ehe i decreti ond' e ricorso non hanno veramente nessuna relazione eoll' art. 49 della eostituzione federale. Premessi in linea di ratio e di dirilto i seguenti ragiona- menU: 10 La quistione preliminare della legiltimazione al rieorso, ehe il Governo ticinese solleva deI reslo solo di transenna, vuol essere risolta nel senso favorevole ai ricorrenti. Il Con- !I: il ri: 872 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. siglio di Stato non ha difatti contestato a quegti la facolta di sporg~re, in qualtil. di persone private, un riclamo di diritto pubbhco contro i deereti in querela, ma unicamente formo- lato deIJ~ :is.erve circa .illoro mandato di rappresentanti legali de~ M?OICIPIO oVverOSla deI comune di Biasca. Prescindendo qumdl pe~ ora dalla disamina dei quesito, se e tino a qual punto le rIserve stesse appariscano in concreto come fondate bas~era osservare che dalla parte convenuta non si e sollevat~ a r~guardo Jo~o nessuna formale eccezione, ma dichiarato a?ZI che non SI voleva farvi capo onde non sottrarsi aJ uidi- ZIO ?ella Corte perehepienamente sicura di avere auf ta in ogm tempo e in tutlo eonforme a quanta dispone la ~leg/Je. Null~ os ta pertanto a ehe si entri nel medto dei singoli g;a- vaml che Slanno a fondamento dell' insinuato ricorso. 2~ Il,primo di questi gravami e desllno dagli art. 4 delta costItuzlOne federale e 4 della cantonale, che i rieorrenti re- putano essere stati violati co si dall' uno come dall' altro dei d.ue dec~eti in quistione, per la ragione ehe « la manifesta e flpetuta. m?s~ervanza, » da parte di chi li emanava, della pro- cessura JS~ItUlta ?~lJa le?ge ticinese del 27 novembre 1863 pel' le ca.u~e. d! ~m'!II[Hstrallvo non-contenzioso avrebbe privato il ~IullJcl pIO di Blasca della dup!iee garanzia costituzionale della complet~ a?dizion~ edella perfetta eguaglianza di trattamento. Sen~nche. 11 Conslglio di Stato osserva, non aver esso avuto ob~hgo ?' sorta. d.' attenersi a quella procedura, stantecM i fa,ttl .ond er~ ed e mcolpato il Municipio di Biasca non fossero ne slano tah da dar luogo acl uua causa amministrativa nel ~ero ~ pr?prio sen.so della parola, sibbene tali da provocare l.apphcazIOne ~egh ~rt. 196 e 197 della legge eomunale 13 glUgno 1884, glUsta I quali: « Alle ~utorita ?i eomune ineombe l'obbligo di sommini- » strar~ a~ delegatl deI Governo ece. le informazioni e gilIsti- » ficazION~ che domandassero sull'amministrazione comunale » men.tre I! Gov~rno e i suoi commissari devono speeialment~ } ) veghar~ per I o.sservanza delle Jeggi e dei regolamenti nei » comun ecc. e 'tlItervenire colla l01'O aUlorita, anche senza » che pel'vengano ricorsi 0 riclami particolari, ogni qualvolta H. Glaubens- und GewissensfreiheJ. Steuern zu Kultuszweeken. N° 61. 373 » vi sia fondato sospetto 0 indizio di abusi 0 disordin~.» Posto il quesito in questi termini, e chiaro ehe nell' even- tuale processo amministrativo non-contenzioso la Municipalita soltanto potrebbe - a sensi della legge del 1863 - eosti- tuirsi parte convenuta e ehe quindi a lei sola spelterebbe l' attributo di reclamare per diritti costituzionali ehe Ia inos- servanza della legge avesse avuto per effetto di violare. I singoli municipali non hanno per eonverso, come privati cit- tadini, alcIn tilolo che li abiliti ad aggravarsi per causa di denegata giustizia, avvegnache non asseriscano ehe la proc~ dura seguila dall' autorita governativa abbia reeato pregiudl- zio di sorta ai loro individuali diritli. Ora tlltto sta nel vedere se i prefati art. 196 e 197 della legge deI 1854 fossero veramente applicabili al easo di eui si tratta e dispensassero di conseguenza il Consiglio eli Stato dal rispeuare, in confronto dei Municipio di Biasca, le forme preseritte dalla invocata legge deI 1863. E qui, - presein- dendo dall'esame se la faeolta di esso Consiglio d' intervenire d' officio ogni qualvolta si manifestino irregolarita 0 disordini nelle amministrazioni eomunali, e di provocare al caso anche una inehiesta penale

contro gli ufficiali in colpa, non sia un semplice corollario del diritto di vigilanza, - e pur forza am- meltere che la detta questione sull' applicabilità o meno dei riferiti articoli si risolve al postutto in un mero giudizio d'interpretazione della legge, e non si può dire, d'altro canto, che il Governo ticinese abbia per l'Occedulo con manifesto e capriccioso arbitrio al solo scopo di privare il Municipio di Biasca del beneficio della completa audizione. Lo stesso vale poi anche rispetto al rifiuto del Consiglio di Stato d' inoltrare al Gran Consiglio il gravame sporto dalla Municipalità sotto la data dei 20 dicembre 1886, perocché se il Governo aveva proceduto secondo la legge del 1834, va da sé che non si potevano invocare dai reclamanti le forme processuali istituite da quella del 1863. 3° 11 secondo gravame riflette l'asserita offesa all'ultimo capoverso dell'art. 49 della costituzione federale e si all'istanza nel dire che, vietando al comune di Biasca l'applicazione del 374 A.

Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. principio costituzionale inserito nel mentovato lemma, il decreto governativo 7 dicembre 1886 priva i dissidenti di quel Borgo della garanzia nel medesimo sancita. Ora sebbene il Municipio ovverosia il Comune, come corpo morale, non abbia qualità per muovere lamento a causa di pretese violazioni del precitato articolo costituzionale, conciossiachè le massime da questo consacrate si riferiscano tutte alla garanzia della libertà di eredenza e di coscienza, la quale può solo spettare alle persone fisiche (v. la sentenza di questa Corte nella causa Weder del 10 nov. 1883; Raee. off. IX, p. 416), - il gravame in discorso dev' essere nulladimeno esaminato per quanto concerne i ricorrenti stessi, considerati essi come singoli cittadini privati. . Già con la sentenza del 10 novembre 1879 nella causa Pelli e i congiunti liberi-pensatori di Aranno (Raee. off. V p. 427), trattando dell'applicazione dell'art. 49 al. 6°, il Tribunale federale ha posto in chiaro come non sia lecito di accollare mediante imposte comunali il pagamento delle spese pel culto a chi non appartenga alla relativa associazione religiosa. quando anche, nei conti preventivi comunali, le dette spese si trovassero congregate con quelle dell'amministrazione del comune. Laonde se il querelato decreto governativo dovesse sortire l'effetto di far partecipare i dissidenti Biaschesi alle spese già fatte nel 1886 o da farsi in avvenire per il culto cattolico-romano, il gravame risulterebbe fondato. Ma ciò non consta in fatto. E bensì vero che i considerandi di detto decreto relativi alla ( « nessuna necessità pel comune di Biasca di aver ricorso ad altre imposte particolari per sopperire alle spese di culto ed al eredito suppletorio stanziato per nuovo canonicoadiutore, » si prestano per se medesimi alla critica sollevata dai ricorrenti. Senonché, a togliere ogni equivoco in proposito, il Governo ticinese, nelle sue memorie di replica e duplice, ha ripetutamente dichiarato in termini espliciti e categorici - « non aver esso, coi suoi decreti del 7 dicembre 1876 e 7 gennaio 1887, decisa, ma ignorata anzi la questione, se le spese del culto debbano essere pagate in Biasca dai soli cattolici od anche dagli evangelici » e « non avere i decreti stessi relazione di sorta con l'invocato art. 49 della II. Glaubens- und Gewissensfreiheit. Steuern zu Kultuszwecken. N° 61. 375 ' costituzione federale. » Arrogando che il dispositivo del decreto 7 dicembre 1886 si limita ad interdire che la esazione del testatico allo scopo in querela e ad ordinare la restituzione delle relative quote già riscosse, ma senza imporre ai dissidenti evangelici l'onere di partecipare comechessia al pagamento delle spese concernenti il culto cattolico. Dal che risulta che per il momento almeno la lamentata violazione del principio inserito all' art. 49 al. 6° non esiste ancora e che da questo punto di vista il ricorso dei signori Delmuc e Ci si appalesa come prematuro. D'altra parte però giova notare che le argomentazioni addotte dal Governo ticinese a sostegno della sua tesi : « Non potere il Municipio o rispettivamente il comune di Biasca disgiungere, nello stanziamento dell'annuo preventivo, le spese derivanti

- « per causa propria e particolare » - dall'esercizio del culto cattolico-apostolico-romano da quelle riguardanti l'amministrazione comunale in genere, e doversi riparlare quelle come queste, - mediante un unico bollettario, - alla stregua della vigente legge cantonale sulle taglie comunali » (Iett. B. dei fatti) , - urtano evidentemente, in massima, e col principio costituzionale di cui sopra e con le interpretazioni datevi già reiteratamente da questa Corte (v. oltre la sentenza Pelli, quella nella causa Bonhöte del 20 settembre 1884, Raee. off. X, p. 323 s. s.). Epperò per il caso in cui, sia per l'esercizio del 1886 come per i successivi, la tesi medesima volesse tradursi in atto, e d'uopo sanare fin d'ora una esplicita riserva del diritto ulteriore di ricorso al Tribunale federale a pro' di quanti cittadini abbiano, in Biasca, dichiarato di essere usciti dal grembo della Chiesa apostolica romana e chieggano di essere esonerati dal pagamento delle spese relative al culto di quest'ultima. Conseguentemente il Tribunale federale pronuncia: Il ricorso dei signori Delmuc e consorti è respinto a sensi dei suesposti considerandi.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.